



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

I Settore – Politiche comunali e gestione delle risorse

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 11/12/2007

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del __

Sommario

Art. 1 - Definizioni.....	3
Art. 2 – Oggetto e Finalità.....	3
Art. 3 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.....	4
Art. 4– Progetto di sponsorizzazione.....	5
Art. 5 - Corrispettivi delle sponsorizzazioni.....	6
Art. 6 - Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor.....	6
Art. 7 - Diritto di rifiuto dei progetti di sponsorizzazione.....	6
Art. 8 - Procedura di scelta dello sponsor.....	6
Art. 9 – L’offerta di sponsorizzazione.....	7
Art. 10 - Procedura di sponsorizzazione tramite affidamento incarico di ricerca sponsor.....	8
Art. 11 - Esclusiva generale o esclusive commerciali.....	8
Art. 12 – Contenuti del contratto di sponsorizzazione.....	9
Art. 13 - Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di appalto.....	10
Art. 14 – Aspetti contabili.....	10
Art. 15 - Aspetti fiscali.....	10
Art. 16 - Utilizzo dei risparmi derivanti dalle sponsorizzazioni.....	11
Art. 17 - Verifiche e controlli.....	11
Art. 18 - Rinvio.....	11

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi a favore del Comune (sponsee), che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello sponsor;
- b) per “sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità al Comune (sponsee), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso;
- c) per “sponsee” il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, da parte di terzi, in occasione di iniziative promosse, organizzate o gestite dall’amministrazione, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, nell’art. 119 del D. Lgs. 267/2000, nell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell’art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l’area della dirigenza), nell’art. 30 Legge 488/1999, nell’art. 120 del d.lgs. 42/2004, nell’art. 26 del d.lgs. 163/2006, .

2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

3. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione e del loro iter procedurale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

4. L’amministrazione si riserva la facoltà di pervenire alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione nei quali assume il ruolo di sponsor al fine di favorire la veicolazione della propria immagine o della rappresentazione di proprie politiche e strategie in altri contesti, nella prospettiva di realizzazione di forme di marketing territoriale o dei propri servizi.

5. La disciplina del presente regolamento non si applica ad altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali:

- patrocinio, laddove si prevede una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'ente ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali,
 - mecenatismo, che si manifesta nel sostegno nei confronti di attività artistiche e culturali;
 - iniziative di sensibilizzazione correlate a specifici spazi, beni e tematiche di interesse collettivo quali, a titolo esemplificativo, l'adozione di un quartiere o di un monumento e simili.
6. Il Comune può sottoscrivere contratti di sponsorizzazione nei quali assume la veste di sponsor per particolari progetti o iniziative ritenuti meritevoli da sostenere. Nel contratto di sponsorizzazione sono esplicitate le motivazioni della scelta dell'Amministrazione in relazione al presumibile ritorno d'immagine. Il contratto di sponsorizzazione conseguente deve contenere:
- a) le configurazioni generali delle finalizzazioni del rapporto contrattuale;
 - b) gli obblighi dello sponsor e dello sponsee;
 - c) i profili economici della sponsorizzazione;
 - d) le clausole condizionanti il rapporto;
 - e) gli strumenti di verifica dell'efficacia della sponsorizzazione per l'amministrazione.

Art. 3 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con il presente regolamento, la Giunta individua le iniziative di sponsorizzazione, prioritariamente nell'ambito degli obiettivi fissati dal piano esecutivo di gestione (PEG). In alternativa nel corso dell'anno, la Giunta può formulare indirizzi specifici al dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione relative ad eventi occasionali o straordinari, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute in questo regolamento.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.
3. Le iniziative di sponsorizzazione possono comportare per il bilancio dell'ente sia riduzione di spesa, sia incrementi di entrata.
4. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, stupefacenti, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- d) nei cimiteri, nei luoghi di culto e sui monumenti commemorativi.

Art. 4– Progetto di sponsorizzazione

1. Per il perseguimento degli obiettivi fissati ed assegnati dalla Giunta Comunale con il PEG, il dirigente predispose un progetto di sponsorizzazione per uno o più eventi, per uno o più mezzi di veicolazione del marchio.
2. I progetti di sponsorizzazione si suddividono in due macrotipologie:
 - a) progetti di sponsorizzazione il cui veicolo è rappresentato da un evento correlato alle attività dell'ente; tra questi:
 1. sponsorizzazione della *Fiera di Primavera*, dell'*Estate Vecchianese* ed altri eventi sportivi, culturali, sociali, organizzati o promossi dall'Ente;
 2. cura di aree verdi affidate a ditte (il marchio dell'impresa sarà esposto presso il giardino curato dall'ente a spese della ditta o direttamente dalla ditta stessa);
 3. servizi di manutenzione e altri servizi erogati dallo sponsor come corrispettivo (illuminazioni natalizie, pulizia giardini, pulizia scuole e palestre, e simili)
 4. fornitura di beni (es. panchine, cestini gettacarta, fioriere, rastrelliere porta bicicletta, giochi per bambini, stampati e altro);
 5. fornitura di infopoint e altri strumenti digitali diretti a dare informazioni al cittadino sui servizi erogati dall'ente;
 6. sponsorizzazione di opere pubbliche, progettazioni, lavori, direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006;
 - b) progetti di sponsorizzazione il cui veicolo è rappresentato da spazi e immagini riconducibili all'ente; tra questi:
 1. sponsorizzazioni sul sito internet dell'ente: trattasi della possibilità di inserire sul sito appositi spazi pubblicitari per le imprese private riservandosi la clausola di gradimento;
 2. utilizzo a fini pubblicitari di spazi di proprietà dell'ente (es. bacheche, ascensori, sale riunioni ritenute idonee, palestre, impianti sportivi, androni);
 3. utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione dell'ente (es. buoni mensa, cedolini stipendi, bollette acqua e gas, parking voucher, carta intestata, buste, ecc.);

4. predisposizione di gadget (forniti dallo sponsor) con l'abbinamento ente – azienda sponsorizzata;
5. altri interventi similari a quelli riportati nei precedenti punti, anche riferiti a spazi o immagini che si dovessero rendere disponibili in futuro.

Art. 5 - Corrispettivi delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali l'amministrazione assume il ruolo di sponsee possono avere, come corrispettivo, somme in denaro o la messa a disposizione di beni e di servizi per valore pari a quello del contratto (operazioni permutative).
2. Nel caso di operazioni permutative si assume quale controvalore monetario del contratto, il valore di mercato delle prestazioni o dei beni erogati dallo sponsor.

Art. 6 - Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor

1. L'amministrazione può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati che manifestino spontaneamente la volontà di assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative dell'ente, dopo aver concluso una procedura ad evidenza pubblica e che questa abbia avuto esito negativo.
2. Le proposte di sponsorizzazione devono evidenziare le forme del supporto e il valore presumibile del corrispettivo della veicolazione pubblicitaria.

Art. 7 - Diritto di rifiuto dei progetti di sponsorizzazione

1. L'amministrazione si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora manchino o vengano meno durante l'esecuzione del contratto, le limitazioni di cui Legge 449/1997 art. 43 comma 3.
2. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazioni quando:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per altre motivate cause di inopportunità generale.
3. È inoltre fatto divieto di promuovere prodotti e servizi negli spazi di competenza dell'ente, senza preventiva autorizzazione.

Art. 8 - Procedura di scelta dello sponsor

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Dirigente secondo la disciplina del presente regolamento.
2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, a mezzo di trattativa privata preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso.
3. L'avviso di sponsorizzazione è pubblicato all'albo pretorio, sul sito web del Comune ed eventualmente pubblicizzato in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
4. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione o capitolato;
 - b) le clausole operative riguardanti le prestazioni a carico dell'ente per la veicolazione di segni distintivi dello sponsor;
 - c) l'eventuale esclusiva generale o commerciale;
 - d) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

Art. 9 – L'offerta di sponsorizzazione

1. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:

- a) il bene, il servizio, l'immagine, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- b) il corrispettivo della sponsorizzazione;
- c) l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o capitolato.

2. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa .

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

c) per i soggetti pubblici

- il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
 - la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
3. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
4. Le offerte sono valutate dal Dirigente nel rispetto dei criteri predeterminati con il progetto di sponsorizzazione.

Art. 10 - Procedura di sponsorizzazione tramite affidamento incarico di ricerca sponsor

1. Qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, l'ente può decidere di affidare l'incarico per il reperimento di tutte o singole sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo della pubblicità, scelte secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal d.lgs. 163/2006.
2. La procedura di gara viene avviata dall'ente previa pubblicazione di un bando contenente le caratteristiche dell'incarico e la richiesta di presentazione di apposito progetto – offerta.
3. Possono esser individuati quali prerequisiti per l'accesso alla procedura di selezione i seguenti elementi:
- volume d'affari dell'ultimo triennio;
 - struttura organizzativa (numero dipendenti, divisioni, filiali ecc.)
 - precedenti esperienze nell'ambito delle sponsorizzazioni per gli enti pubblici
 - curriculum professionale, con particolare rilievo per l'attività svolta in ambito pubblico
4. L'ente si riserva la facoltà di articolare il punteggio da assegnare agli elementi progettuali piuttosto che a quelli economici, questi ultimi rappresentati dal compenso richiesto, da esprimersi in termini di percentuale sul fatturato da sponsorizzazioni procacciate, in base alla tipologia delle iniziative oggetto del contratto di agenzia.

Art. 11 - Esclusiva generale o esclusive commerciali

1. L'amministrazione definisce le sponsorizzazioni secondo rapporti in esclusiva generale o commerciale qualora ritenga tale opzione utile per stimolare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, nei contratti di sponsorizzazione possono essere esplicitate clausole di esclusiva:

- a) generale, comportanti la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste di sponsor;
 - b) commerciale, con formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.
3. L'amministrazione evidenzia la sussistenza di clausole di esclusiva generale o commerciale in tutti gli atti preliminari alla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, in particolare per gli avvisi di sollecitazione alla presentazione di manifestazioni di interesse, nei quali devono essere comunque indicati i criteri di selezione delle proposte di sponsorizzazione concorrenti in relazione alle esclusive.
4. Qualora l'amministrazione ritenga di non voler definire i contratti di sponsorizzazione con clausole di esclusiva ne fornisce chiara indicazione in tutti gli atti preliminari.

Art. 12 – Contenuti del contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione tra le parti di un contratto scritto contenente:
- a) oggetto e finalità;
 - b) impegni dello sponsor;
 - c) impegni dello sponsee (ente);
 - d) il diritto dello sponsor alla utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dallo sponsee;
 - e) l'individuazione del pubblico di riferimento per la pubblicizzazione da parte dello sponsor e dell'amministrazione e le relative sanzioni in casi di inadempimento;
 - f) determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione;
 - g) nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
 - h) eventuale clausola di esclusiva;
 - i) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - l) verifiche contrattuali;
 - m) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze e le eventuali garanzie richieste (fideiussione bancaria, polizza assicurativa)
 - n) la disciplina delle spese contrattuali e della facoltà di recesso.
2. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel progetto.

Art. 13 - Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di appalto

1. L'amministrazione può prevedere, nell'ambito di bandi di gara per la selezione di contraenti per appalti di servizi, di forniture o di opere pubbliche inerenti contratti attivi, specifiche clausole inerenti la valutazione di proposte di sponsorizzazione, a parziale scomputo dell'onere correlato al valore dell'appalto.
2. Gli elementi valutativi inerenti le possibili proposte di sponsorizzazione non devono comunque costituire criterio con peso determinante in relazione al complessivo affidamento del servizio.

Art. 14 – Aspetti contabili

1. Le risorse provenienti da contratto di sponsorizzazione sono inserite, secondo quanto previsto dal Dlgs 267/2000 e dal Dpr 194/1996, nel bilancio di previsione ad inizio anno, o durante l'anno con successiva variazione, sulla base di criteri prudenziali.
2. Le risorse individuate come maggiori entrate sono contabilizzate tra le entrate extratributarie al Titolo III categoria 1. Le risorse individuate come minori spese sono comunque contabilizzate a bilancio in entrata e in spesa per pari importo, al fine di consentire regolarizzo contabile e rispetto della normativa fiscale.
3. Le risorse individuate come minori spese e costituenti nella fornitura da parte dello sponsor di beni durevoli sono contabilizzate nel conto del patrimonio e sono oggetto di ammortamento economico.
4. Le risorse provenienti da contratto di sponsorizzazione sono altresì contabilizzate nel rendiconto, parte finanziaria di cui conto del bilancio e parte economico-patrimoniale, di cui conto del patrimonio e conto economico, nel rispetto della normativa e dei principi contabili vigenti.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione avviene nella misura del 30% al momento della sottoscrizione del contratto e nella misura del restante 70 % a conclusione dell'evento.

Art. 15 - Aspetti fiscali

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.

2. In particolare, quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor all'ente del valore del servizio o del bene, soggetta ad Iva, e la fatturazione dell'ente allo sponsor di un pari importo, sempre soggetta ad Iva, per l'attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor.

Art. 16 - Utilizzo dei risparmi derivanti dalle sponsorizzazioni

1. I risparmi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, determinati quale differenza tra il valore monetario della sponsorizzazione e gli oneri diretti effettivi sostenuti dall'ente per lo svolgimento dell'attività di veicolazione, sono ripartiti secondo le seguenti finalità:

- a) nella misura del 30% sono destinati alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e del fondo di retribuzione di risultato dei dipendenti;
- b) nella misura del 30% sono destinati al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;
- c) nella misura del 40% confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Art. 17 - Verifiche e controlli

1. I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Dirigente competente per materia, al fine di accertare la corretta esecuzione degli adempimenti convenuti.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e comunque l'immediato intervento dello sponsor per il ripristino sui livelli ottimali della prestazione convenuta.

Art. 18 - Rinvio

1. Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:

- a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
- b) per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al d.lgs. n. 30/2005 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.